

D.L. 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (SOSTEGNI) convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69

TITOLO I

Sostegno alle imprese e all'economia

<p>Art. 01 (Proroga del versamento dell'IRAP)</p>	<p>Si interviene sul comma 5 dell'art. 42-bis del D.L. 104/2020 (Agosto) per differire dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 la data di versamento, senza applicazioni di sanzioni e interessi, della quota a saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non versata ai sensi dell'art. 24 del D.L. 34/2020 (Rilancio) ma comunque dovuta per errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19</i>” (comma 3).</p>
<p>Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA)</p>	<p>Si riconosce <u>un contributo a fondo perduto</u> a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia che svolgono attività d'impresa, arte, professione o producono reddito agrario, con eliminazione di ogni riferimento ai Codici ATECO e con esclusione dei soggetti la cui attività sia cessata alla data del 23 marzo 2021 e dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021.</p> <p>Viene innalzata a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei beneficiari.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che <u>l'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore al 30% rispetto all'anno 2019</u> (si continua a fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).</p> <p>Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti relativi al fatturato o ai corrispettivi.</p> <p>Le fasce di ristoro sono 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% della perdita media mensile per fatturati/corrispettivi inferiori a 100.000 euro; - 50% per fatturati/corrispettivi fra 100.000 e 400.000 euro; - 40% per fatturati/corrispettivi fra 400.000 e 1.000.000 euro; - 30% per fatturati/corrispettivi fra 1.000.000 e 5.000.000 euro; - 20% per fatturati/corrispettivi fra 5.000.000 e 10.000.000 euro; <p>Ai fini della media, <u>per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.</u></p> <p>In ogni caso, <u>l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00, con un minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</u></p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta.</p> <p>Il nuovo comma 5-bis ha sancito la non pignorabilità del contributo.</p>



	<p><u>In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite F24, e senza i limiti di legge.</u></p> <p>NB: <u>Le domande dovevano essere presentate entro e non oltre il giorno 28 maggio 2021.</u></p> <p>Il comma 11 dell'articolo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none">- dispone l'abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (art. 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020) interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3 novembre 2020;- precisa che il contributo a fondo perduto (art. 59, co. 1, lett. a), D.L. 104/2020) si applica alle attività economiche e commerciali svolte nei centri storici o nelle zone equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" ove sono situati santuari religiosi. <p>I commi da 13 a 17 consentono alle imprese beneficiarie (dietro presentazione di un'autodichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni previste) di avvalersi degli aiuti concessi nell'ambito del "Quadro temporaneo" anche sulla base della Sezione 3.12, (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) oltre che sulla base della Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della commissione europea del 19.03.2021 (C 2020 1863 final).</p> <p>A tal proposito si fa presente che l'importo massimo fruibile ai sensi della Sezione 3.1 per singola impresa è 1.800.000 euro nel periodo 1° febbraio 2020 - 31 dicembre 2021 (275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura; 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli), mentre la Sezione 3.12 prevede un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo purché vi sia una perdita di fatturato di almeno il 30% e la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi ovvero delle perdite.</p> <p>Il nuovo comma 17-bis consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.</p>
<p>Art. 1 - bis (Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)</p>	<p>Si aggiunge il comma 4-bis all'art. 110 del D.L. 104/2020 (Agosto) per consentire la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni anche nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ma con esclusivo riferimento ai beni non già rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti della rivalutazione a fini fiscali.</p>



<p>Art. 1 - ter (Contributo a fondo perduto per le start-up)</p>	<p>Si riconosce per l'anno 2021 <u>un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese è però iniziata nel corso del 2019 e ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato art. 1</u></p> <p>I criteri e le modalità di attuazione della misura saranno stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Art. 2 (Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)</p>	<p>Si istituisce, nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, per la <u>concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici.</u></p> <p>Le risorse del fondo sono ripartite secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) 430 milioni sono erogati con decreto del Ministro del Turismo in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70% dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70% per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;</p> <p>b) 40 milioni sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti (gli importi sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con Decreto del Ministro del Turismo, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021; le Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari);</p> <p>c) 230 milioni sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'Allegato A, per essere erogati in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (a tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro).</p> <p>Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 del presente Decreto.</p>
<p>Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)</p>	<p>Il comma 1, lett. a) modifica il comma 1 dell'art. 68 del D.L. 18/2020 per <u>differire, dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, la data finale del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non.</u></p>



	<p>La lettera b) del medesimo comma, sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del D.L. 18/2020 relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni agevolate, prevedendo che <u>non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 venga effettuato:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 31 luglio 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020);- entro il 30 novembre 2021 (per le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021). <p>Il comma 2 <u>differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione (art. 152, co. 1, D.L. 34/2020) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione</u>, aventi ad oggetto le somme dovute a stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.</p> <p>Il comma 4 stabilisce <u>l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro</u> (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione <u>dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010</u>, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate, <u>delle "persone fisiche" che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e "dei soggetti diversi dalle persone fisiche" che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.</u></p> <p>Le modalità e le date dell'annullamento saranno stabilite con Decreto del MEF da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge in esame.</p> <p>Fino alla data stabilita dal Decreto ministeriale è comunque sospesa la riscossione di tutti i debiti in questione e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.</p> <p>La sospensione e l'annullamento non si applicano ai debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione recanti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;d) all'IVA riscossa all'importazione.
Art. 5 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19)	Si riconosce la <u>possibilità di definire "in via agevolata" i pagamenti dovuti a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni 2017 e 2018, mediante abbattimento delle sanzioni e degli accessori, ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 che hanno subito una riduzione maggiore</u>



	<p>del 30% del volume d'affari 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA 2020 presentate nei termini.</p> <p>Per i soggetti non tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi 2020 presentate nei termini.</p> <p>Fatte le opportune verifiche, l'Agenzia delle Entrate invia (con PEC o Raccomandata A/R) ai soggetti dichiaranti, unitamente alle comunicazioni relative ai controlli automatici, la proposta di definizione agevolata con l'importo ridotto da versare.</p> <p>Si dispone inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la proroga, fino al 30 aprile 2021, la sospensione della compensazione credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145, co. 1, D.L. 34/2020);</u> - <u>la proroga, fino al 31 gennaio 2022, del termine finale della sospensione per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione delle licenze/autorizzazioni amministrative (art. 151, co. 1, D.L. 34/2020).</u> <p>Il comma 14, differisce infine di due anni la decorrenza dell'obbligo di segnalazione a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 15, co. 7, D.lgs. 14/2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA e di un anno l'obbligo di segnalazione a carico dell'INPS e dell'Agente della riscossione.</p>
<p>Art. 5-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)</p>	<p>Si fornisce interpretazione autentica dell'art. 6-bis del D.L. 23/2020 (Liquidità) per consentire la rivalutazione anche degli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.</p> <p>In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente (ex art. 102, co. 8, TUIR).</p> <p>Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.</p>
<p>Art. 6 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI)</p>	<p>Si demanda all'ARERA, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».</p> <p><u>Il nuovo comma 5 dispone, per l'anno 2021, l'esonero dal versamento del Canone di abbonamento RAI in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte dagli Enti del Terzo Settore,</u></p>



	<p>prevedendo altresì il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del Canone eventualmente già effettuato.</p>
<p>Art. 6-ter (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)</p>	<p>Si stanziavano 20 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'erogazione di un <u>ulteriore contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.</u></p>
<p>Art. 6-quinquies (Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)</p>	<p>Si dispone il raddoppio (di cui all'art. 112, co. 1, D.L. 104/2020) a 516,46 euro della soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti (benefit aziendali) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente <u>anche per il periodo d'imposta 2021.</u></p>
<p>Art. 6-sexies (Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria)</p>	<p>Si dispone <u>l'esenzione, per l'anno 2021, della prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4</u> (in particolare: titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019).</p> <p>L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche titolari.</p>
<p>Art. 6-septies (Canoni di locazione non percepiti)</p>	<p>Si anticipa l'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di "detassazione dei canoni di locazione non percepiti" dal 1° gennaio 2020 e non, come precedentemente previsto, ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si abroga il comma 2 dell'art. 3-quinquies del DL 34/2019 (in base al quale la nuova disciplina doveva avere effetto relativamente ai canoni fondiari dei contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020); - si prevede che le disposizioni dell'art. 26 del TUIR - come modificato dal DL Crescita - abbiano effetto per <i>"i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020"</i>, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.
<p>Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)</p>	<p>A tutela delle imprese e delle controparti locatrici, <u>locatario e locatore sono chiamati ("tenuti") a collaborare tra di loro per rideterminare il canone delle locazioni commerciali</u>, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari del fatturato o dei corrispettivi, derivanti dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.</p>

TITOLO II

Disposizioni in materia di lavoro

<p>Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)</p>	<p>Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 <u>si riconosce la possibilità di presentare</u> per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021:</p>
---	--



1) domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (artt. 19 e 20, D.L. 18/2020) **per una durata massima di 13 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021** e senza contributo addizionale;

2) domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22-quater, D.L. 18/2020) **per una durata massima di 28 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021** e senza contributo addizionale.

In base al nuovo comma 2-bis, i trattamenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'art. 1, co. 300, della Legge 178/2020 (12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga).

Le domande sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di aprile 2021).

Il nuovo comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 la scadenza dei termini per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei medesimi trattamenti scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in sede di prima applicazione, i termini spostati al 22 aprile 2021 se tale ultima data è posteriore). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 8 riconosce la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di aprile 2021).



	<p><u>Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui in precedenza, resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità, di licenziamento per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, nonché di riduzione del personale (artt. 4, 5 e 24, Legge 223/1991) con conseguente sospensione, fino alla stessa data, delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e fatte comunque salve le ipotesi in cui il personale interessato sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.</u></p> <p><u>Per tutti gli altri, l'avvio delle procedure di mobilità, di licenziamento per esigenze tecnico-produttive ed organizzative, nonché di riduzione del personale resta precluso, fino al 30 giugno 2021, con conseguente sospensione, fino alla stessa data, delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e fatte comunque salve le ipotesi in cui il personale interessato sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.</u></p> <p><u>Sempre fino al 30 giugno 2020 e indipendentemente dal numero dei dipendenti, si preclude al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e, conseguentemente, si dispone la sospensione delle procedure in corso.</u></p> <p>Le preclusioni e le sospensioni non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;- ai casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a cui è comunque riconosciuta la NASpl);- ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).
<p>Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore marittimo)</p>	<p>Si prevede, in via eccezionale e straordinaria nel limite di 2.703.000 euro per l'anno 2021, il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 3, co. 2, della Legge 92/2012 per le giornate di mancato avviamento al lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">- ai lavoratori in esubero delle imprese portuali autorizzate (purché operanti nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci



	<p>containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data del 22 maggio 2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali) ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese concessionarie di aree demaniali e banchine.</p>
<p>Art. 10 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)</p>	<p>Si riconosce una indennità “una tantum” di 2.400 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. 137/2020; - ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 23 marzo 2021; - ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 23 marzo 2021, <p><u>La medesima indennità è riconosciuta</u>, in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per 30 giornate nel medesimo periodo; b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021; c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) con iscrizione alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021; d) agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva,



	<p>iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda di indennità, non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità); - titolari di pensione. <p><u>La medesima indennità è riconosciuta altresì:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori dipendenti a tempo determinato in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità); • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 marzo 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. <p>Le indennità previste non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. Le relative <u>domande dovranno essere presentate all'INPS entro il 30 aprile 2021</u> tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
<p>Art. 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo)</p>	<p>Si prevede l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo (ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del DPR 642/1972) per l'anno 2021 anche alle convenzioni per lo svolgimento dei tirocini e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997.</p>
<p>Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)</p>	<p>Si istituisce, presso il MEF per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, fino ad un importo massimo di 800 euro mensili.</p>



	<p>I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi saranno definiti con <u>DPCM entro 60 giorni dal 22 maggio 2021</u>.</p>
<p>Art. 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)</p>	<p>Si dispone l'incremento del Fondo di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 al fine di garantire il riconoscimento, per il mese di maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.</p>
<p>Art. 13-bis (Sostegno ai genitori con figli disabili)</p>	<p>Si modifica il comma 365 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), nel seguente modo:</p> <p><i>"365. Alle madri disoccupate Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa."</i></p>
<p>Art. 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)</p>	<p>Il comma 1 dispone l'incremento di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore (OdV, ApS, Onlus) istituito dall'art. 13-quaterdecies del D.L. 137/2020.</p> <p>Il comma 2, invece, proroga al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli ETS possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie al fine di adeguarli alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).</p>
<p>Art. 14-bis (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)</p>	<p>Si incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo istituito dall'art. 3 del D.L. 137/2020 (Ristori) da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.</p> <p><u>Le modalità i termini e i criteri di presentazione delle richieste di erogazione e di ammissione saranno individuati con successivo DPCM.</u></p>
<p>Art. 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)</p>	<p>Si prevede la proroga fino al 30 giugno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle tutele disposte dall'art. 26, co. 2, del D.L. 18/2020 (equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero non computabile ai fini del periodo di comporto a decorrere dal 17 marzo 2020); - dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
<p>Art. 16 (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl)</p>	<p>Si prevede, per le "nuove prestazioni" concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, la non applicazione del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.</p>
<p>Art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)</p>	<p>Si sostituisce l'art. 93 del D.L. 34/2020 al fine di consentire, dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola</p>



	volta anche in assenza delle condizioni di legge (art. 19, co. 1, D.lgs. 81/2015) e senza tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute.
Art. 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)	Si modifica l'art. 16-bis del D.L. 137/2020 al fine di riconoscere, <u>anche per il mese di gennaio 2021</u> , l'esonero contributivo ai soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 del medesimo D.L..

TITOLO III Misure in materia di salute e sicurezza	
Art. 21 (Covid Hotel)	<p>Si dispone la proroga per 4 mesi a decorrere dal 23 marzo 2021 delle misure di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020 che consentono di individuare e rendere disponibili alle esigenze connesse con l'emergenza da Covid-19, strutture alberghiere ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; a tal fine si ripartiscono, tra le Regioni e le Province autonome, ulteriori risorse finanziarie.</p> <p>Il nuovo comma 2-bis consente di utilizzare, nel medesimo periodo, le strutture alberghiere o aventi analoghe caratteristiche anche quali "centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.</p>
Art. 22-bis (Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni)	<p>Si dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi; - il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente; - il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente; - la sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari; - il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione;



	- gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione.
--	---

TITOLO IV Enti territoriali	
Art. 23-ter (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi)	<p>Si istituisce presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici.</p> <p><u>I requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse, sulla base della qualità dei progetti di promozione e rilancio del patrimonio artistico, saranno definiti con successivo Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 30 giorni dal 22 maggio 2021.</u></p>
Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)	<p>Si istituisce nello stato di previsione del MEF, per l'anno 2021, <u>un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.</u></p> <p>Il riparto sarà effettuato con DPCM da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.</p>
Art. 26-bis (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)	<p>Si proroga la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2021), anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata.</p>
Art. 27 (Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)	<p>Si assegnano, per il 2021, alle Regioni a statuto ordinario <u>ulteriori risorse finanziarie da destinare al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19</u> ai sensi dell'art. 32-quater del D.L. 137/2020.</p>
Art. 28 (Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19)	<p>Si aggiungono nuovi commi all'art. 53 (Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati) del D.L. 34/2020, al fine di prevedere, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, la possibilità di rateizzare gli aiuti di Stato non rimborsati fino ad un massimo di 24 rate mensili comprensivi degli interessi.</p> <p><u>L'efficacia della nuova disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u></p> <p>Si sostituiscono i commi 4 e 5 dell'art. 60 del D.L. 34/2020 che consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle CCAA di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.</p>



<p>Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)</p>	<p>Si dispone, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la <u>proroga, al 31 dicembre 2021, dell'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico</u> effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e delle occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale. - la <u>proroga, al 31 dicembre 2021, delle modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione, esenti da bollo, per l'occupazione di suolo pubblico e per la posa in opera di strutture temporanee amovibili.</u> <p>Il nuovo comma 4-bis modifica l'art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici) del D.L. 18/2020 (Cura Italia) per estendere la validità dei "voucher" da 18 a 24 mesi nonché per contemplare la possibilità - nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione - di cedere il "voucher" all'agenzia di viaggio.</p> <p>Il nuovo comma 7, modificando nuovamente l'art. 51 del D.lgs. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, proroga al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore degli artt. da 25 a 37 (disciplina del lavoro sportivo), ferma restando la già disposta proroga al 1° gennaio 2022 dell'entrata in vigore di tutte le altre disposizioni.</p>
<p>Art. 30-quater (Incremento del fondo salva-opere)</p>	<p>Si dispone l'incremento di ulteriori 6 milioni di euro per il 2021 del c.d. "Fondo salva-opere" di cui all'art. 47 del D.L. 34/2019.</p> <p>Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale.</p>
<p>Art. 30-quinquies (Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)</p>	<p>Si autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro al fine di riconoscere <u>un contributo, in ogni caso non superiore all'ammontare del canone corrisposto, a favore di concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.</u></p> <p>Le modalità di attuazione saranno stabilite con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole da adottare entro 60 giorni dal 22 maggio 2021.</p> <p>L'efficacia della disposizione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>



Altre disposizioni urgenti	
Art. 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità)	<p>Si istituisce nello stato di previsione del MEF il <i>“Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”</i> con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p style="color: red;">Gli interventi interessano i seguenti ambiti di intervento:</p> <p style="color: red;">a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;</p> <p style="color: red;">b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità.)</p> <p><u>I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo e il finanziamento di specifici progetti saranno individuati e stabiliti con uno o più decreti del PCM ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.</u></p> <p>Si modifica il comma 1 dell'art. 200-bis del D.L. 34/2020 per rifinanziare ed estendere, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021, il periodo entro cui utilizzare il c.d. <i>“Buono viaggio”</i> in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei città metropolitane o nei comuni capoluogo di provincia, fino la 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascuno spostamento effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente.</p>
Art. 34-ter (Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)	<p>Si dispone il riconoscimento statale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST); - delle figure dell'interprete in LIS e in LIST, quali professionisti specializzati. <p>I percorsi formativi per l'accesso alla professione di interprete LIS e LIST e le norme transitorie per chi già esercita la medesima professione saranno definiti con successivo DPCM o del Ministro per le disabilità da adottarsi entro 90 giorni dal 22 maggio 2021.</p>
Art. 36 (Misure urgenti per la cultura)	<p>Il comma 1 prevede l'incremento di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, del <i>“Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”</i> (art. 89, D.L. 18/2020).</p> <p>Il comma 2 modifica l'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020, restringendo la destinazione del Fondo al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli <i>“spettacoli e mostre”</i> in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di <i>“fiere e congressi”</i> al neo-istituito Ministero per il turismo (Ved. art. 38 successivo).</p>



	<p>Il comma 3 prevede l'incremento di 120 milioni, per l'anno 2021, del "Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali" (art. 183, co. 2, D.L. 34/2020) destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché degli istituti e luoghi della cultura diversi da quelli statali afferenti al settore museale.</p> <p>Il comma 4 prevede l'incremento, per il 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.</p> <p>Il nuovo comma 4-bis modifica l'art. 88 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura) del D.L. 18/2020 (Cura Italia) per estendere da 18 a 24 mesi dall'emissione la validità dei "voucher" nonché dei titoli di accesso già acquistati agli spettacoli dal vivo rinviati a causa del Covid-19, in questo caso, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa non successiva al 31 dicembre 2023.</p> <p>Il nuovo comma 4-ter sostituisce il comma 4 dell'art. 5 del D.L. 137/2020.</p> <p>Il nuovo comma 4-quater incrementa la dotazione del Fondo "Carta della Cultura" (art. 6, Legge 15/2020) di 1 milione di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Art. 36-bis (Sostegno alla cultura)</p>	<p>Si riconosce, <u>alle imprese esercenti attività teatrali e di spettacolo dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 un "credito d'imposta del 90% quale contributo straordinario per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo (spettacoli teatrali, concerti, balletti, ecc.).</u></p> <p>Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti a carico del FUS.</p> <p><u>I criteri, le modalità e di applicazione e fruizione del credito d'imposta (utilizzabile anche in compensazione) sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 30 giorni dal 22 maggio 2021.</u></p>
<p>Art. 36-ter (Misure per le attività sportive)</p>	<p>Si sostituisce il comma 4 dell'art. 216 del D.L. 34/2020 nel seguente modo:</p> <p><i>"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari</i></p>



	<p><i>al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.”.</i></p>
<p>Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese)</p>	<p>Attraverso l’istituzione presso il MiSE di un apposito Fondo di 200 milioni di euro, per il 2021, si prevede una ulteriore modalità operativa di sostegno alle “grandi imprese” (con più di 250 dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore a 43 milioni di euro) in situazione di “temporanea difficoltà finanziaria” costituita dalla <u>concessione diretta di prestiti</u> (da restituire al massimo in 5 anni) per assicurare la continuità operativa, in alternativa alla concessione di garanzie pubbliche per l’accesso al sistema bancario.</p> <p>Non potranno accedere agli interventi del fondo le imprese che si trovano già in difficoltà alla data del 31.12.2019.</p> <p>Criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento saranno stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.</p>
<p>Art. 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)</p>	<p><u>Si esentano le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all’Albo nazionale dall’obbligo di contribuzione, per l’anno 2021, nei confronti dell’Autorità di regolazione dei trasporti nel limite di spesa massima di 1,4 milioni di euro.</u></p>
<p>Art. 38 (Misure di sostegno al sistema delle fiere)</p>	<p>Si incrementa, per l’anno 2021, di 150 milioni di euro la dotazione del “Fondo per la promozione integrata” (art. 71, co. 1, D.L. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di “enti fieristici italiani”, costituiti in forma di società di capitali nonché delle “imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale”.</p> <p>Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, di “fiere e congressi”.</p> <p><u>Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno stabilite con Decreto del Ministro del Turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.</u></p>
<p>Art. 39 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)</p>	<p>Si incrementa, per l’anno 2021, da 150 a 300 milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’art. 1, co. 128, della Legge di bilancio 2021.</p> <p>I criteri e le modalità di attuazione del Fondo saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, secondo le previsioni della Legge di bilancio 2021).</p> <p>Il nuovo comma 1-bis aggiunge nuovi commi all’art. 4 della Legge 77/2011 (Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma).</p>



	Il nuovo comma 1-ter sostituisce il comma 6 dell'art. 15 del D.L. 183/2020 per sospendere, fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'art. 219, co. 5, del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativamente alla identificazione e classificazione degli imballaggi.
Art. 39-bis (Accesso delle imprese agricole al conto termico)	Si consente, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione nelle zone montane delle misure di incentivazione di cui al Decreto MiSE 2 marzo 2016, n. 51 anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 c.c..
Art. 40-ter (Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)	Si sostituisce l'art. 41-bis del D.L. 124/2019 per fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori ove una banca o un intermediario finanziario che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, mediante richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento con surroga, anche da parte di parenti e familiari, a determinate condizioni e anche con l'assistenza del "Fondo di garanzia prima casa".
Art. 40-quater (Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)	Si dispone <u>la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili "anche ad uso non abitativo" adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento degli immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:</u> a) fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

VISITA IL NOSTRO SITO

SEGUICI SU INSTAGRAM

E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

